

DECRETO DEL DIRETTORE

N. 247 DEL 21/11/2025

OGGETTO:

Liquidazione indennità di fine rapporto ai sensi della Legge Regionale 10 giugno 1991 n. 12 alla sig.ra B.A. – matricola 56. Aggiornamento Importi di Liquidazione di cui al DD 193/2025.

IL DIRETTORE

RICHIAMATO l'art. 14 comma 5 della Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8, con il quale si definiscono le competenze del Direttore;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 28.01.2022 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore dell'ESU di Verona al dott. Giorgio Gugole e che attribuisce al medesimo la competenza per la sottoscrizione di ogni negozio giuridico non espressamente riservato ad altri organi;

VISTA la domanda di collocamento a riposo presentata in data 15.06.2024 dalla sig.ra B.A. - matricola 56 - nata a Verona (VR) il 25.08.1957 e residente a Castel d'Azzano (VR) in Via C.B. Cavour, 90/A, la quale è cessato dal servizio presso l'ESU di Verona il 31.08.2024 con la posizione economica B.7;

VISTO il Decreto del Direttore n. 157 del 27.07.2021, regolarmente esecutivo, "Dimissioni volontarie dall'impiego con diritto a pensione dal 31.12.2021 della dipendente Sig.ra B.A. – matricola 56";

VISTA la Legge Regionale 10 giugno 1991, n. 12 che fissa i criteri per la corresponsione dell'indennità di fine rapporto e di buonuscita del personale cessato dal servizio;

VISTA la circolare dell'INADEL n. 9 del 16.04.1987 con la quale, in conformità alla sentenza della Corte Costituzionale n. 236 del 03.11.1986, l'Ente suddetto delibera di assoggettare a contribuzione e conseguentemente di valutare ai fini dell'indennità di fine servizio l'intero importo dell'indennità integrativa speciale;

VISTO l'art. 12, in particolare i commi 7 ed 8, del Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni in Legge 30 luglio 2010 n. 122, e s. m. e i.;

VISTA la Circolare INPS n. 73 del 05.06.2014 avente ad oggetto "art. 1, commi 484 e 485, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) in materia di rateizzazione e di nuovi termini di pagamento dei Tfs e dei Tfr per i dipendenti pubblici";

VISTI i differenti nuovi termini di liquidazione e pagamento dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto a seconda delle cause di cessazione del rapporto di lavoro (art. 3, commi 2 e 5, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140, come modificato dall'art. 1, commi 22 e 23, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge dall'art. 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148 e successivamente dall'art. 1, comma 484, della legge 27 dicembre 2013, n. 147):

- entro il 105° giorno dalla cessazione del rapporto di lavoro dovuta a decesso o inabilità;
- non prima di 12 mesi per cessazioni del rapporto di lavoro avvenute per raggiungimento dei limiti di età o di servizio, ovvero del termine del contratto a tempo determinato;
- non prima di 24 mesi dalla cessazione per tutti gli altri casi (dimissioni volontarie con o senza diritto a pensione, licenziamento, destituzione dall'impiego, ecc.).

Sono dovuti gli interessi di mora se il pagamento è effettuato:

- dopo 105 giorni per le casistiche rientranti nel termine breve;
- decorsi 3 mesi dalla decorrenza dei 12 mesi ovvero dei 24 mesi dalla cessazione in tutti gli altri casi.

VISTO che, in relazione alle cessazioni dal servizio che intervengono dal 1° gennaio 2014 e con riferimento ai dipendenti che maturano i requisiti per il pensionamento a partire dalla stessa data, le indennità premio di servizio vengono corrisposte come segue (comma 484 dell'articolo 1 della legge 147/2013):

- **in unica soluzione**, se l'ammontare complessivo lordo è **pari o inferiore a 50.000 euro**;
- **in due rate annuali**, se l'ammontare complessivo lordo è **superiore a 50.000 euro e inferiore a 100.000 euro** (in tal caso la prima rata è pari a 50.000 euro e la seconda è pari alla parte rimanente);
- **in tre rate annuali**, se l'ammontare complessivo lordo è **pari o superiore a 100.000 euro**. In tal caso la prima e la seconda rata sono pari a 50.000 euro e la terza è pari alla parte rimanente. La seconda e la terza somma saranno pagate rispettivamente dopo 12 e 24 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento della prima;

VISTO che con l'art. 23 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, è stato disposto quanto segue:

- i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché il personale degli enti pubblici di ricerca, cui è liquidata la pensione quota 100 ai sensi dell'articolo 14, conseguono il riconoscimento dell'indennità di fine servizio comunque denominata al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, tenuto anche conto di quanto disposto dal comma 12 del medesimo articolo relativamente agli adeguamenti dei requisiti pensionistici alla speranza di vita;
- sulla base di apposite certificazioni rilasciate dall'ente responsabile per l'erogazione del trattamento di fine servizio, comunque denominato, i soggetti che accedono, o che hanno avuto accesso prima della data di entrata in vigore del presente decreto, al trattamento di pensione ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, possono presentare richiesta di finanziamento di una somma pari all'importo dell'indennità di fine servizio maturata, nella misura massima di € 45.000,00, alle banche o agli intermediari finanziari che aderiscono

a un apposito accordo quadro. Ai fini del rimborso del finanziamento e dei relativi interessi, l'ente che corrisponde l'indennità di fine servizio, comunque denominata, trattiene il relativo importo da tale indennità, fino a concorrenza dello stesso;

VISTO che la sig.ra B.A. – matricola 56, non ha presentato richiesta di finanziamento e non le è stata liquidata la cosiddetta pensione quota 100 (requisito di almeno 62 anni di età ed un'anzianità contributiva minima di 38 anni);

CONSIDERATO che la sig.ra B.A. – matricola 56- al 31.08.2024, data di cessazione dal servizio, ha maturato i requisiti richiesti per il diritto alla pensione di vecchiaia, 20 anni di anzianità contributiva e 67 anni di età, condizione che prevede la risoluzione obbligatoria del rapporto di lavoro e che la corresponsione dell'I.P.S. deve avvenire non prima del 01.09.2025 ed entro 3 mesi dalla decorrenza dei 12 mesi dalla cessazione, in unica soluzione se l'ammontare complessivo lordo è pari o inferiore a € 50.000 o, se superiore a € 50.000, con i predetti termini e modalità;

VISTO che alla data del 31.08.2024 la sig.ra B.A. – matricola 56- ha maturato un'anzianità complessiva di servizio utile ai fini della misura del Trattamento di fine servizio di anni 26 mesi 9 e giorni 28, dei quali:

-	Servizio prestato presso l'ESU di Verona	anni 26	mesi 9	giorni 28
---	--	---------	--------	-----------

DATO ATTO che con decreto 193 del 19/09/2025 sono stati registrati sul Titolo 9 - Tipologia 0200 - Capitolo/art. 1607/0 "Indennità di fine rapporto personale – Quota c/ex Inadel" l'accertamento n. 254/2025 per l'importo di € 35.482,05 e sul Capitolo/art. 1607/0 "Altre uscite per conto terzi" l'impegno n. 469/2025 di pari importo relativo alla liquidazione del TFS per la dipendente B.A. sul Bilancio di Previsione 2025/2027, anno 2025;

VISTO il prospetto predisposto dall'Ufficio Personale, di cui all'allegato A, parte integrante del presente provvedimento, aggiornato con i valori definitivi, che determina in € 43.876,83= (quarantemilaottocentosettantasei/83) al lordo dell'imposta fiscale l'indennità complessiva di fine servizio spettante alla sig.ra B.A. – matricola 56;

DATO ATTO che dal prospetto la somma a carico di INPS è di € 35.101,56 così come da provvisorio in entrata di € 35.101,56;

RITENUTO OPPORTUNO pertanto ridurre le suddette registrazioni come di seguito riportato:

- accertamento n. 254/2025 - riduzione per € 380,49;
- impegno n. 469/2025 - riduzione per € 380,49;

ACCERTATO che alla sig.ra B.A. – matricola 56 – non è stato liquidato né corrisposto analogo trattamento, sia definitivo sia a carattere provvisorio, da parte dell'INPS Gestione Dipendenti Pubblici (ex I.N.P.D.A.P. Gestione I.N.A.D.E.L.) e dell'Opera Universitaria e che, pertanto, si può dare corso alla liquidazione di cui trattasi nei termini previsti, subordinando l'emissione dei relativi mandati di pagamento all'acquisizione di una procura speciale irrevocabile nella quale la sig.ra B.A. – matricola 56– dovrà dichiarare di nominare l'ESU di Verona suo procuratore speciale e contemporaneamente conferirgli i più ampi poteri in ordine al recupero della somma che forma oggetto della presente liquidazione dal competente Ente previdenziale;

VISTO che, ai sensi dell'art. 15 della Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8, ad oggetto "Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario", lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dipendente dalle Aziende è equiparato a quello del personale di ruolo della Regione ed è soggetto alla relativa normativa regionale.;

VISTA la Legge Regionale 29 novembre 2001 n. 39 ad oggetto "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 25.10.2024 ad oggetto "Approvazione del Bilancio di Previsione Pluriennale 2025 – 2027";

VISTA la disponibilità del bilancio in corso;

Tutto ciò premesso e considerato,

D E C R E T A

1. di liquidare alla sig.ra B.A. – matricola 56 - nata a Verona (VR) il 25.08.1957 e residente a Castel d’Azzano (VR) in Via C.B. Cavour, 90/A, la quale è cessata dal servizio presso l'ESU di Verona il 31.08.2024 con inquadramento nella posizione economica B.7, la somma complessiva aggiornata di € 43.876,83=, arrotondamenti inclusi, a titolo di trattamento di fine servizio, come risulta dal prospetto allegato A, parte integrante del presente provvedimento, con le seguenti modalità:
 - 1^ e unica rata e unica non prima del 01.09.2025
ed entro 3 mesi dalla decorrenza dei 12 mesi dalle dimissioni € 43.876,83=
2. di subordinare l'emissione dei relativi mandati di pagamento all'acquisizione di una procura speciale irrevocabile, nella quale dovrà risultare il conferimento all'ESU di Verona, quale procuratore speciale, dei più ampi poteri in ordine al recupero della somma dovuta dall' INPS Gestione Dipendenti Pubblici (ex I.N.P.D.A.P. Gestione I.N.A.D.E.L.);
3. di dare atto che la somma aggiornata di spesa risulta di € 35.101,56 per conto dell'INPS Gestione Dipendenti Pubblici, ex I.N.P.D.A.P. Gestione I.N.A.D.E.L., sulla Missione 99 – Programma 01 – Titolo 7 – Macroaggregato 702 – Capitolo/art. 1607/0 “Altre uscite per conto terzi” e di entrata di pari importo sul Titolo 9 - Tipologia 0200 - Capitolo/art. 1607/0 “Indennità dine rapporto pers. – Quota c/ex Inadel” sul Bilancio di Previsione 2025/2027, anno 2025, con stanziamenti che presentano le necessarie disponibilità finanziarie;
4. di ridurre pertanto l'accertamento n. 254/2025 di € 380,49;
5. di ridurre pertanto l'impegno n. 469/2025 di € 380,49;
6. di dare atto che la somma aggiornata da liquidare a carico dell'ESU di Verona è pari ad € 8.775,27 e risulta accantonata sulla Missione 99 - Programma 01 - Titolo 7 - Macroaggregato 701 - Capitolo/art. 1603/0 "Indennità di fine rapporto personale – quota regionale", come da prospetto sotto riportato con gli importi corretti:

Anno	Numero Impegno	Importo	Importo utilizzato presente decreto
2015	718/2015	€ 5.036,86	€ 5.036,86
2016	585/2016	€ 17.497,83	€ 3.738,41
			€ 8.775,27

7. di individuare quale responsabile del procedimento Vito Gulino – Area Risorse Umane dell'ESU di Verona;
8. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per i provvedimenti di competenza;
9. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio “Albo on line” per i provvedimenti di competenza.

Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 aprile 1998, n.8.

AREA RISORSE UMANE
(Vito Gulino)

IL DIRETTORE
(Giorgio Gugole)

Allegato A - OMISSIS

**UFFICIO
RAGIONERIA**

Visto ed assunto le variazioni di di €	380,49	sul cap.	1607/0
--	--------	----------	--------

del Conto R / C del Bilancio 2025/2027

al n. 254/2025 (rid) ai sensi dell'art. 43 L.R. 29.11.2001 n. 39.
469/2025(rid)

Verona, 21/11/2025

Il Ragioniere

SEGRETERIA

Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 Aprile 1998 n. 8.

E' esecutivo dalla data di adozione.

Il presente decreto è pubblicato all'albo ufficiale dell'Ente dal giorno _____

IL DIRETTORE